

## Allegato A

Deliberazione di Consiglio n. 19 del 30.10.2006

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI TUTELA DEL MERCATO E DELLA FEDE PUBBLICA RELATIVE ALLA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA SLEALE ED ALLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELLA CAMERA DI COMMERCIO NEI GIUDIZI RELATIVI AI DELITTI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO



### articolo 1

1) Il presente regolamento disciplina le attività di tutela del mercato e della fede pubblica relative alla repressione della concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2601 cod. civ., ed alla costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, dando con ciò attuazione alle disposizioni contenute all'art. 2, comma 5, della legge 29.12.1993 n. 580.

## articolo 2

1) Presso la Camera di Commercio di Prato è istituita una Commissione che, in una posizione di terzietà rispetto agli attori del mercato, ha il compito di esprimere pareri tecnici e di formulare proposte in tema di repressione della concorrenza sleale ed in merito alla possibile costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, da parte dell'Ente.

## articolo 3

- 1) La Commissione è composta da cinque membri dotati di particolari competenze tecniche, giuridiche ed economiche, nominati con delibera della Giunta camerale:
  - a) un membro scelto tra i componenti della Giunta camerale;
  - b) un funzionario camerale, nella persona del responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica;
  - c) un docente universitario esperto in diritto civile e commerciale;
  - d) un avvocato iscritto nel relativo albo professionale;
  - e) un dottore commercialista o un ragioniere iscritti nei relativi albi professionali.
- 2) Il Segretario Generale nomina quale segretario della Commissione un dipendente scelto tra quelli appartenenti alle categorie C e D; in caso di assenza di quest'ultimo, le funzioni di segretario supplente vengono svolte dal funzionario camerale nominato in seno alla Commissione stessa.

## articolo 4

- 1) La Commissione nomina al proprio interno un Presidente ed un VicePresidente.
- 2) Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
- 3) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del VicePresidente.
- 4) La Commissione dura in carica tre anni ed i suoi membri, alla scadenza dell'incarico, possono essere riconfermati.
- 5) Nel caso in cui un membro della Commissione non conservi la carica fino alla naturale scadenza, la Giunta camerale provvede a nominare un suo sostituto.

# articolo 5

 Il procedimento finalizzato a promuovere l'azione di repressione della concorrenza sleale e la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, può essere attivato da qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati,



nonché da portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, che intendano segnalare alla Camera di Commercio territorialmente competente atti, fatti o comportamenti lesivi degli interessi generali del sistema delle imprese e del mercato, a tutela dell'iniziativa d'impresa, della libertà di concorrenza e dei consumatori.

2) Il procedimento di cui al comma 1 del presente articolo può essere attivato anche d'ufficio.

### articolo 6

- 1) La parte interessata all'attivazione del procedimento deve presentare alla Camera di Commercio di Prato un'istanza scritta, adeguatamente corredata da una chiara esposizione dei fatti e da tutti quegli elementi necessari ad individuare i soggetti coinvolti.
- 2) La suddetta istanza è oggetto di una valutazione preliminare da parte dell'Ufficio Regolazione del Mercato, mirata a verificare l'esistenza dei presupposti minimi di fondatezza, rappresentati dalla determinatezza dei soggetti, dalla non palese falsità dei fatti e dalla rilevanza generale degli stessi.
- 3) Nel termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, l'Ufficio Regolazione del Mercato redige una relazione che trasmette al Segretario Generale, unitamente agli atti ed ai documenti in possesso.
- 4) Nel caso in cui l'istanza non sia palesemente infondata, il Segretario Generale, nel termine massimo di ulteriori 15 giorni, avvia il procedimento con propria determinazione affissa all'Albo camerale, dando incarico alla Commissione di cui all'art. 2, di formulare un proprio parere sull'istanza in questione.
- 5) Contestualmente al suddetto incarico, comunica a tutte le parti coinvolte l'avvio del procedimento ai sensi della normativa vigente e invita a formulare, entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della comunicazione, eventuali osservazioni scritte.
- 6) Nel caso di avvio d'ufficio del procedimento, l'Ufficio Regolazione del Mercato predispone la relazione di cui al precedente comma 3, nella quale illustra la sussistenza dei requisiti minimi di fondatezza, e la trasmette al Segretario Generale; si applica, di seguito, quanto disposto dai commi 4 e 5 del presente articolo.

## articolo 7

- 1) Qualora il procedimento riguardi la concorrenza sleale, la Commissione, valutati gli elementi di fatto e di diritto acquisiti all'istruttoria ed esperite le eventuali audizioni delle parti interessate, formula per iscritto, entro 60 giorni dal conferimento dell'incarico, un proprio parere motivato in merito alla possibile esistenza dei presupposti per la promozione, da parte della Camera di Commercio di Prato, di un'azione di repressione della concorrenza sleale, e lo trasmette al Segretario Generale.
- 2) Nel caso la Commissione non ravvisi elementi sufficienti per la promozione della suddetta azione, propone la chiusura del procedimento, che avviene con determinazione del Segretario Generale; della decisione viene data comunicazione alle parti interessate nei termini previsti dalla normativa vigente.
- 3) Nel caso, invece, la Commissione ravvisi l'esistenza di atti, fatti o comportamenti di concorrenza sleale tali da recare pregiudizio al sistema locale delle imprese, ne dà comunicazione al Segretario Generale che, con propria determinazione, invita il soggetto o i soggetti interessati a cessare in via definitiva tutti quegli atti, fatti o comportamenti nei quali è stata ravvisata concorrenza sleale.
- 4) Qualora il soggetto ed i soggetti che li hanno posti in essere, non ottemperino all'invito nel termine massimo di 15 giorni, il Segretario Generale trasmette le risultanze istruttorie alla



Giunta, proponendo la promozione dell'azione di repressione della concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2601 cod. civ.

## articolo 8

- 1) Nel caso in cui il procedimento riguardi la costituzione di parte civile dell'Ente nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, la Commissione, al fine di circoscrivere l'eventuale costituzione in giudizio ai casi di particolare gravità o di forte allarme sociale, procede ad un attento esame della tipologia e delle circostanze del reato e formula per iscritto, entro 60 giorni dal conferimento dell'incarico, un proprio parere motivato in merito all'opportunità, per la Camera di Commercio di Prato, di costituirsi parte civile nel giudizio in questione.
- 2) Il Segretario Generale trasmette il parere alla Giunta camerale per gli opportuni adempimenti.

## articolo 9

1) La Camera di Commercio di Prato adeguerà il proprio Statuto alla legge vigente in materia di modalità di individuazione dei consiglieri camerali, valutando comunque ogni possibilità alternativa che la norma dovesse direttamente o indirettamente prevedere.